



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1551/2007

Reg.Dec.

N. 9888 Reg.Ric.

ANNO 2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell' Interno, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

RAMAGLIA Irma, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Buonajuto, Nicola Mainelli e Francesco Palescandolo, con domicilio eletto presso gli stessi i Roma, p.za Cavour, n. 3, presso il dr. Andrea Cicala;

e nei confronti

- della Regione Campania, costituitasi in giudizio rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Lacatena ed elettivamente domiciliata presso lo stesso i Roma, via Poli, n. 29;
- del Comune di Massa Lubrense, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. V[^], n. 8394/2006 del 29.09.2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di RAMAGLIA Irma e della Regione Campania;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la Camera di Consiglio del 30 gennaio 2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti l'avv.to Lacatena e l'Avvocato dello Stato D'Ascia;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per la Campania, Sez. V[^], in accoglimento di ricorso proposto dalla sig.ra RAMAGLIA Irma, dichiarava l'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Massa Lubrense, dalla Regione Campania e dal Ministero dell'Interno in ordine ad atto di diffida e messa in mora notificato alle autorità predette in data 16/17.11.2005, inteso ad ottenere l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco del Comune predetto emessa il 03.02.1981 - diretta allo sgombero di una villa unifamiliare di proprietà dell'istante sita in località Nerano, via Grottone n. 19, in situazione di pericolo per la pubblica incolumità per il possibile distacco di masso roccioso in posizione soprastante – ed in via subordinata la stima degli indennizzi risarcitori per la perdurante condizione di inagibilità del fabbricato.

Il T.A.R. adito dichiarava l'obbligo *“del Comune di Massa Lubrense, che ha emesso l' ordinanza n. 277/91, nonché della Regione*

Campania e del Ministero dell' Interno, per quanto di rispettiva competenza" di pronunciarsi (*"qualunque sia il contenuto del provvedimento: satisfattivo o non"*) in ordine alle richieste contenute nell'atto di invito e messa in mora notificato il 16/17.11.2005 ed assegnava a tal fine termine di 60 giorni.

Avverso detta decisione ha proposto atto di appello il Ministero dell'Interno sostenendo, con richiamo al quadro normativo sui compiti ministeriali in materia di attività di protezione civile, il difetto di legittimazione passiva in ordine alla pretesa avanzata dalla sig.ra RAMAGLIA.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania rilevando anch' essa la carenza di legittimazione passiva nel giudizio di primo grado.

La sig.ra RAMAGLIA, costituitasi in giudizio, ha contrastato le deduzioni del Ministero istante e concluso per la conferma della sentenza gravata.

Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L' appello è infondato.

2.1). Il T.A.R. ha correttamente individuato l' obbligo in via primaria del Comune di Massa Lubrese di pronunciarsi sull'istanza diffida dalla sig.ra RAMAGLIA finalizzata alla revoca dell' ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco del Comune predetto emessa il 03.02.1981 - e, per quanto di rispettiva competenza - del Ministero dell' Interno e della Regione Campania.

2.2). Trattandosi di provvedimento emesso dal Sindaco quale Ufficiale del Governo spetta alla predetta Autorità, a distanza di circa 25 anni dalla sua adozione, di procedere al riesame della persistenza delle condizioni che avevano indotto alla determinazione restrittiva del potere di disposizione ed utilizzo dell' immobile di proprietà dell'istante. E' del resto peculiare alla natura di un provvedimento che si qualifica come contingibile ed urgenza la sua preordinazione funzionale a prevenire nell'immediato il grave pericolo che minacci l'incolumità pubblica, mentre il definitivo assetto degli interessi pubblici coinvolti va stabilito con ricorso agli ordinari strumenti provvedimentali degli enti interessati.

2.3). Ciò posto l' Amministrazione dell' Interno non può essere considerata estranea alla vicenda di cui è causa.

Quanto precede non tanto in base al richiamo della difesa della resistente sig.ra RAMAGLIA all'art. 5, comma primo, della legge 09.11.2001, n. 409 - recante norme sul coordinamento delle strutture preposte alla protezione civile – che prevede lo speciale potere di ordinanza del Ministro dell' Interno, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, a tutela della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente. Si tratta, invero, di provvedimento necessitato che trae il suo presupposto giustificativo in situazioni di pericolo derivanti da “*calamità naturali, da catastrofi, o da altri grandi eventi*”, contingenze che non ricorrono nel caso di specie, versandosi a fronte di un provvedimento sindacale mirato alla tutela in via d'urgenza dell' incolumità pubblica in una circoscritta situazione di pericolo a livello locale e che trae il suo presupposto

giustificativo nel previgente art. 153 del t.u. 04.02.1915, n. 148, ora art. 54 del t.u. 18.08.2000, n. 267.

Tuttavia, proprio la disposizione da ultimo menzionata, dopo avere confermato il potere di ordinanza del Sindaco a prevenzione di gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini, demanda al Prefetto la possibilità di nominare un commissario "*ad acta*" per l'adempimento in via sostitutiva, in caso di inerzia, dei compiti assegnati Sindaco nella qualità di Ufficiale del Governo (art. 54, comma ottavo, del t.u. n. 267/2000).

L' intervento commissariale può, quindi, essere esercitato, oltre che in via positiva, anche ai fini dell'adozione di ogni "*contrarius actus*" rispetto a provvedimenti necessitati ed urgenti emessi dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, collocandosi la statuizione in via di autotutela nella medesima sfera di attribuzioni di cui dispone il Prefetto ai sensi dell'art. 54, comma ottavo, del t.u. n. 267/2000.

3). Quanto alla Regione Campania dagli atti esibiti risulta l'intervento del Settore Difesa del Suolo per l'esecuzione di lavori ad eliminazione della situazione di dissesto del costone roccioso sovrastante la località "*Grottone – Musciariello*" in cui è ubicato l'immobile oggetto dell'ordine di sgombero (nota del Settore Provinciale Genio Civile di Napoli n. 2006.0061161 del 20.01.2006).

A fronte dell'iniziativa a difesa del suolo assunta a carico della Regione quest'ultima non può chiamarsi estranea - quantomeno nella fase di istruttoria tecnica - al procedimento diretto alla riesame delle condizioni e dei presupposti che avevano a suo tempo indotto allo sgombero delle unità abitative sottostanti al monte S. Costanzo.

Per le considerazioni che precedono l'appello va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000= (duemila/00) a carico dell'appellante Ministero dell' Interno.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello in epigrafe.

Condanna il Ministero dell' Interno al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 2000= (duemila/00) altre I.V.A. e C.A.P.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2007, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone	Presidente
Carmine Volpe	Consigliere
Giuseppe Romeo	Consigliere
Luciano Barra Caracciolo	Consigliere
Bruno Rosario Polito	Consigliere relatore ed estensore

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere
BRUNO ROSARIO POLITO

Segretario
VITTORIO ZOFFOLI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il. 05/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria